REGOLAMENTO (CE) N. 2416/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1098/94 che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 [2], in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che, a seguito delle domande presentate dal Regno Unito e dal Belgio, occorre fissare una nuova ripartizione delle superfici di base conformemente ai piani di regionalizzazione di tali Stati membri, senza tuttavia modificare la superficie di base totale degli stessi; che contemporaneamente è opportuno riservare un trattamento specifico al granturco dolce nel Regno Unito, allo scopo di inserire tale cereale nella superficie di base relativa a « tutte le colture »;

considerando che i produttori degli Stati membri suddetti sono stati informati dalle autorità nazionali del fatto che i piani di regionalizzazione sarebbero stati modificati; che è opportuno quindi applicare la nuova ripartizione a partire dalla campagna 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione misto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione [3], le cifre relative alle regioni del « Belgio » e del « Regno Unito » sono sostituite dalle cifre indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.
[3] GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.

ALLEGATO

Superfici di base

(1 000 ha)

Regione	Tutte le colture	Granturco
« BELGIO		
Totale	478,6	
Zona I		97,0
REGNO UNITO		
England	3 794,6	33,2 (1)
Scotland		
— (LFA)	121,1	
— (Altre)	430,5	
Northern Ireland	52,9	
Wales	61,4	1,2 (1)

(1) Escluso il granturco dolce. »